

Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78 -

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 - supplemento ordinario

Articolo 44

Art. 44 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero) (1)

Articolo 44 -

Art. 44 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero) (1)

In vigore dal 01/05/2019

Modificato da: Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34 Articolo 5

1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato (2).

2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.(3)

3-bis. All'[articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264](#), dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua".

3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza ai sensi dell'[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minore o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'[articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986](#) o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'[articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986](#), nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi dell'[articolo 2 del d.P.R. n. 917/1986](#), nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.(3)

3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'[articolo 16, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#). Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'[articolo 16, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.(3)

(1) Ai sensi dell'[art. 2 decreto 26 maggio 2016](#) (G.U. 8 giugno 2016 n. 132) "la fruizione dei benefici di cui all'[art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#), e' incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi fiscali previsti dall'art. 44" del presente decreto-legge.

(2) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 149 legge 11 dicembre 2016 n. 232](#). Per l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente comma vedasi l'[art. 1, comma 159 della citata legge n. 232 del 2016](#).

(3) Per l'applicabilità delle presenti disposizioni fare riferimento al [comma 5 dell'art.5 D.L. n. 34 30/04/2019](#).

[Torna al sommario](#)
